



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

ORDINANZA SINDACALE

N. 511 del 26/05/2017

SETTORE TECNICO
EDILIZIA, ATTIVITA' PRODUTTIVE, AMBIENTE - 06 -

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE E DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO E LATTINE NEL CENTRO STORICO NEL CORSO DELLO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE APERISTREET - DALLE ORE 20:00 DI SABATO 27 MAGGIO 2017 ALLE ORE 3:00 DI DOMENICA 28 MAGGIO 2017 QUALE MISURA DI SALVAGUARDIA PER LA TRANQUILLITA' E RIPOSO RESIDENTE

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- nel territorio comunale si sta sempre più diffondendo, soprattutto tra i giovani, l'abitudine di abusare di sostanze alcoliche, con gravi rischi per la propria salute e lo sviluppo psicofisico e con conseguenze per la cittadinanza dovute ai comportamenti di coloro che sono sotto gli effetti dell'alcool;
- le conseguenze sociali e personale derivanti dall'eccessivo consumo, con l'approvazione della Legge 30 marzo 2001 n. 125/2001 *Legge quadro in materia di alcool e di problemi di alcool correlati* rivestono una valenza di interesse generale giuridicamente protetto e che pertanto si rende necessario un intervento sostanziale che limiti l'abuso di alcool e le conseguenze connesse sia verso la persona che verso la comunità;
- frequentemente giungono agli organi di Polizia preposti alla vigilanza segnalazione o esposti da parte di cittadini che lamentano forti disagi dovuti a giovani che sotto i fumi dell'alcool si aggirano per il territorio producendo schiamazzi e danneggiamenti o vandalismi, con compromissione per la quiete pubblica, specie nelle ore notturne, e del pubblico decoro, condizionando altresì in negativo la qualità della vita della città e dei suoi abitanti, nonché dei fondamentali diritti alla salute, al riposo notturno, alla quiete pubblica e alla sicurezza e incolumità pubblica;
- dai controlli degli organi di Polizia si evidenzia come l'abuso di bevande alcoliche negli orari dalle 21 alle 6 del mattino è dovuto, con buona percentuale, alla vendita di bottiglie all'interno degli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa, anche in virtù della

liberalizzazione degli orari del commercio che rendono possibili aperture prolungate e continuative anche nel periodo notturno, rendendo possibile il fatto che i giovani possano facilmente acquistare bevande alcoliche di ogni genere in tali esercizi sia di giorno che di notte, soprattutto all'interno del Centro storico della città, ma non solo;

RILEVATO CHE i fattori di rischio personali per l'abuso di alcool si intersecano con rischi oggettivi per la pubblica incolumità, dovuti sia all'abbandono di contenitori di bevande in vetro, sia a episodi di inciviltà che minano la convivenza civile, la sicurezza e la incolumità pubblica con la conseguenza di limitare ai cittadini la fruizione degli spazi urbani per il clima di insicurezza, soprattutto nelle ore notturne, che si viene a creare, comportando così una minore libertà di azione;

CONSIDERATO che sabato 27 maggio 2017 in Piazza del Popolo si svolgerà la manifestazione denominata "APERISTREET", che prevede l'aperitivo servito ai tavoli, con allestimenti tipo street art e, a seguire, punti bar allestiti nella piazza con sottofondo musicale e collegamento radio, dalle ore 20:00 di sabato 27 maggio alle ore 3:00 di domenica 28 maggio 2017;

PRESO ATTO delle indicazioni organizzative e provvedimenti emerse nel corso della Conferenza dei Servizi del 17/05/2017, tra le quali, la necessità di vietare la somministrazione e la vendita di bevande in bottiglie in vetro e lattine e l'utilizzo di bottiglie di vetro e lattine nelle aree pubbliche e aperte al pubblico del centro storico;

VALUTATO indispensabile che, lo svolgimento della manifestazione Aperistreet, da un lato non limiti le normali abitudini delle famiglie e dei cittadini e, dall'altro, incida in maniera ponderata sulle imprese economiche esercenti l'attività di commercio;

RICHIAMATO l'art. 50, comma 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, come modificato ed integrato dall'articolo 8 comma 1, lettera a) del Decreto Legge n.14/2017 nella parte in cui dispone che *"il Sindaco, al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità del riposo dei residenti in determinate aree della città interessate da afflusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento dei specifici eventi, può disporre, per un periodo comunque non superiore a sessanta giorni, con ordinanza non con tingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche"*.

VISTE le sentenze del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) n. 3271 del 30.6.2014 e n. 3845 del 27.8.2014, con le quali i magistrati hanno avuto già modo di osservare come la circostanza per la quale il regime di liberalizzazione degli orari, applicabile indistintamente agli esercizi commerciali ed a quelli di somministrazione, non precluda all'Amministrazione Comunale la possibilità di esercitare, ai sensi del D.Lgs 267/2000, il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale e salute;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 3, comma 2, del suddetto D.Lgs. n. 267/2000, che indica il Comune quale Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo e considerato che lo stesso può adottare provvedimento non solo a tutela della salute pubblica, ma anche più in generale del benessere individuale e collettivo della popolazione locale;

RILEVATO che il Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158 *Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute* convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189 all'articolo 7 comma 3-bis, ha introdotto il divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di 18 anni, e al successivo comma 3-ter, ha inserito un nuovo comma all'articolo 689 del codice penale, che già disciplina il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 16 anni, introducendo pene più severe, tra cui la sospensione dell'attività per 3 mesi e l'arresto fino ad 1 anno;

RILEVATO, altresì, che, in sede di Comitato di Ordine e Sicurezza Pubblica, è emersa la necessità di procedere alla regolamentazione degli orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

RICHIAMATA la precedente Ordinanza n. 458 del 17.05.2017 e ritenuto opportuno e necessario apportare alla stessa le specificazioni, modifiche ed integrazioni necessarie a renderne la ancor maggiore efficacia rispetto alle esigenze introdotte dal richiamato articolo 50, comma 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato ed integrato dall'articolo 8 comma 1, lettera a) del Decreto Legge n.14/2017;

RITENUTO per le argomentazioni sopra esposte, di dover procedere all'adozione di un provvedimento contingibile e urgente quale misura di salvaguardia per la tranquillità e il riposo residente, nonché, a tutela della sicurezza dell'ordine pubblico, durante lo svolgimento della manifestazione Aperistreet, che si terrà in Piazza del Popolo dalle ore 20:00 di sabato 27 maggio 2017 alle ore 3:00 di domenica 28 maggio 2017, attraverso diverse azioni, tra loro coordinate:

- il divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro e lattine;
- l'obbligo a carico dei pubblici esercizi che effettuano la vendita di bevande in contenitori di plastica di aprire preventivamente i tappi di tali contenitori;
- il divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico;

VISTO l'articolo 7-bis *Sanzioni Amministrative* del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali* ;

RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 108 del 18 maggio 2010 avente ad oggetto: *Determinazione degli importi delle sanzioni per le violazioni di ordinanze sindacali in materia di sicurezza urbana*;

VALUTATA la rilevanza pubblica dell'interesse ad una ordinata e serena frequentazione degli spazi pubblici della città in occasione dell'evento di cui in oggetto e quindi l'opportunità di intervenire con sanzioni efficaci e commisurate alla gravità dei comportamenti;

RITENUTO di limitare l'efficacia del presente provvedimento al territorio interessato dalla manifestazione e cioè alla "zona 1 – Centro Storico", così come individuata nella zonizzazione del territorio comunale approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 106 del 30 novembre 2001;

VISTI:

- il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 *Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59*
- la Legge Regionale 10 novembre 2009, n. 27 *Testo unico in materia di commercio;*
- il Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158 *Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute* convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189
- il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 *Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.*
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali,*

ORDINA

durante la manifestazione “APERISTREET”, che si terrà in Piazza del Popolo, **il giorno sabato 27 maggio 2017, a decorrere dalle ore 20.00 fino alle ore 3.00 del giorno successivo domenica 28 maggio 2017**, nella “*zona 1 – Centro Storico*”, così come individuata nella zonizzazione del territorio comunale approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 106 del 30 novembre 2001 l'adozione delle seguenti misure:

- 1) Il divieto di vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione da parte di:
 - esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa ed ambulante;
 - altre attività che vendono, in base ad atto abilitativo di commercio al dettaglio in sede fissa e ambulante, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;
 - esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nella modalità di vendita di asporto.

- 2) il divieto suddetto non si applica:
 - alla somministrazione assistita, che potrà essere esercitata, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, dagli esercizi abilitati alla somministrazione di alimenti e bevande, purché all'interno dei locali stessi e nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico;
 - al consumo effettuato, all'interno delle strutture ricettive abilitate alla somministrazione interna, da parte dei propri clienti.

- 3) Il divieto non si applica, altresì, per la somministrazione e la conseguente consumazione delle bevande comprese nel servizio al tavolo dell'evento “APERISTREET”, che si svolgerà dalle ore 20:00 alle ore 24:00 di sabato 27 maggio 2017 nell'area di Piazza del Popolo autorizzata per la manifestazione

- 4) E' altresì previsto:
 - il divieto di vendere, somministrare o cedere a terzi, a qualsiasi titolo bevande ed alcolici in bottiglie e/o bicchieri di vetro, e/o contenitori di latta, fuori dai locali pubblici, su aree pubbliche e su aree private ad uso pubblico;
 - l'obbligo di posizionare idonei contenitori per il deposito di bicchieri di plastica ed altro, che non dovranno essere abbandonati sul suolo pubblico o aperto al pubblico;
 - l'obbligo, prima della chiusura serale dell'attività, di effettuare un'accurata pulizia degli spazi antistanti (inclusa strada e marciapiede) delle aree utilizzate per gli allestimenti esterni con tavoli e sedie, rispettando le regole per il conferimento dei rifiuti secondo la raccolta differenziata;

- di avvalersi delle procedure più veloci per contattare le Forze di Polizia al fine di allontanare ed isolare clienti molesti, ubriachi e minorenni che chiedono da bere nonostante i divieti;
 - di evitare che gli avventori escano all'esterno del pubblico esercizio con bicchieri e bevande e gettino rifiuti di ogni genere al suolo;
 - di evitare assembramenti all'esterno e nelle immediate vicinanze;
- 4) Per le violazioni ai punti precedenti si applicano le disposizioni di cui alla Delibera di Giunta Comunale n.108 del 18/05/2010 avente ad oggetto *“Misure e interventi atti a contrastare i fenomeni di vandalismo e inciviltà diffusa registrati nel centro storico cittadino - determinazione dell'importo del pagamento in misura ridotta per violazioni alle ordinanze comunali in materia di sicurezza urbana”*;
- 5) La presente Ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio ed ha validità fino alla conclusione dell'evento di cui in oggetto;
- 6) La presente Ordinanza – per le motivazioni espresse in premessa ed al fine dell'applicazione delle norme dettate dal richiamato articolo 50, comma 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato ed integrato dall'articolo 8 comma 1, lettera a) del Decreto Legge n.14/2017 – introduce specificazioni, modifiche ed integrazioni alla precedente Ordinanza n. 458 del 17.05.2017, che pertanto si intende dalla presente, annullata e sostituita integralmente;

DISPONE

Che la presente ordinanza:

- venga pubblicata all'Albo Pretorio;
- venga trasmessa alla Polizia Municipale incaricata dell'esecuzione della stessa ed al Servizio Attività Produttive – SUAP, al Servizio Comunicazione per le attività di informazione a mezzo della stampa locale, mediante avviso sul sito internet del Comune di Ascoli Piceno e mediante appositi manifesti affissi negli spazi pubblici;
- venga trasmessa al Prefetto di Ascoli Piceno, per l'adozione delle azioni di coordinamento e delle necessarie comunicazioni alle Forze di Polizia

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

IL SINDACO

Avv. *Guido Castelli*